



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Servizio Vigilanza

N. 23 DEL 11-06-2021

Oggetto: DEFINIZIONE CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI ESTIVI ANNO 2021
--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011 e dalla L.R. 3/2015, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi, demandando ai Comuni il compito di fissare le modalità di effettuazione ed il periodo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Regione Piemonte Assessorato al Commercio n. prot. 608 del 3/6/2021 relativa alla data di inizio delle vendite di fine stagione – saldi estivi anno 2021;

Ritenuto di dover stabilire come di seguito indicato le date delle vendite di fine stagione, tenuto conto di quanto determinato dai Comuni limitrofi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di fissare lo svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2021, in otto settimane consecutive nel seguente periodo:

PERIODO ESTIVO	dal 3 LUGLIO 2021 al 28 AGOSTO 2021
-----------------------	--

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve:

- 1) Renderlo noto con apposito **cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 giorni prima della data prevista per l'inizio della vendita di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento;**
- 2) Indicare correttamente i prezzi di vendita di tutti i capi esposti al pubblico, riportando le percentuali di sconti o ribassi effettuati, rispetto i normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo finale;

E' VIETATO utilizzare la dizione "VENDITE FALLIMENTARI"

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, nei trenta giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione, **sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli a carattere stagionale o di moda**, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria **da € 516,00 a € 3.098,00**, nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività

commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971;

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Casale Corte Cerro, lì 11-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Filocamo Roberto

firmato digitalmente